

GIOVEDÌ 3 MARZO 2022

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Tributi locali, servizi di supporto all'accertamento: soglie di capitale da adeguare entro il 30 giugno 2024 - pag. 2
- Cooperative sociali: quando si applica il regime IVA agevolato - pag. 5
- Giustizia tributaria: le osservazioni dell'UNCAT - pag. 8
- Modello di dichiarazione annuale IVA 2022: l'analisi delle novità - pag. 9
- Modelli Intrastat gennaio 2022: trasmissione fino al 7 marzo 2022 - pag. 10

LAVORO E PREVIDENZA

- Workers Buy Out: agevolazioni e nuove procedure per mantenere i livelli occupazionali - pag. 11
- Rimborsi chilometrici per trasferta: da cosa dipende il trattamento fiscale - pag. 13

BILANCIO & CONTABILITÀ

- Rivalutazione e riallineamento: effetti contabili della deducibilità in 50 anni - pag. 18
- Transfer pricing, patent box e BEFIT: le novità della fiscalità di bilancio - pag. 20

FINANZIAMENTI

- Agenzie di viaggio e tour operator: istruzioni su come richiedere il credito d'imposta - pag. 25

IMPRESA

- Piano ispettivo del Garante Privacy: nel mirino database, cookie e monetizzazione dei dati - pag. 28

IN EVIDENZA

Rivalutazione e riallineamento: effetti contabili della deducibilità in 50 anni

di Mario Ravaccia - Studio Spada Partners

È in pubblica consultazione fino al 18 marzo 2022 la bozza del documento interpretativo OIC 10 riguardante gli aspetti contabili delle norme fiscali introdotte in tema di rivalutazione e riallineamento ai sensi della legge di Bilancio 2022. Il documento disciplina gli effetti contabili delle modifiche intervenute in materia di rivalutazione e riallineamento sia nel caso una società concordi di estendere a 50 anni il periodo di ammortamento fiscale dei valori contabili delle immobilizzazioni immateriali, sia nel caso eserciti la facoltà di mantenere a 18 anni il periodo di ammortamento fiscale o di revocare la scelta di affrancamento fiscale operata ai sensi della legge di rivalutazione 2020.

Il documento interpretativo n. 10, Agosto (D.L. n. 104/2020) introducendo i commi 8-ter e 8-quater. Il primo di tali due commi prevede che la **deduzione** ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP del maggior valore derivante dalla rivalutazione e dal riallineamento riferibile ad attività immateriali deducibili ordinariamente in misura non superiore



Transfer pricing, patent box e BEFIT: le novità della fiscalità di bilancio

di Ilaria Viola - Valente Associati GEB Partners/Crowe Valente

“La gestione delle imprese: il bilancio a prova di rischio e la transizione ai nuovi requisiti normativi”: a questo tema è stato dedicato il XIII Forum Bilancio, organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con ANDAF. Nel corso dell'evento, si è discusso delle novità nella fiscalità di bilancio, nella tassazione del digitale e nel transfer pricing. Spazio anche al nuovo regime di Patent box, alla BEFIT e alla costituzione di un codice unico della tassazione delle imprese per l'UE, e alle misure premiali legate alla crisi d'impresa.

Il Forum Bilancio, ormai giunto negli ultimi due anni in merito alla gestione delle imprese.

i professionisti un'occasione per **Leggi anche**

un confronto tecnico in merito a - I bilanci dell'azienda del futuro: tra continuità aziendale e utilizzo delle deroghe emergenziali
tematiche complesse e attuali. Nel corso del Forum, svoltosi in live streaming nella giornata del 2 marzo 2022, **Agostino Scornajenchi**, Presidente ANDAF, e Carmine Scoglio, Vice Presidente ANDAF, hanno evidenziato i numerosi effetti che la pandemia ha generato

Come cambia la fiscalità di bilancio



Fisco

Le novità del decreto Milleproroghe

Tributi locali, servizi di supporto all'accertamento: soglie di capitale da adeguare entro il 30 giugno 2024

Pierluigi Antonini - Avvocato, Dottore di ricerca in diritto tributario, Tommaso Ventre - Professore aggregato di Governance dei tributi locali presso l'Università della Campania Luigi Vanvitelli

Più tempo per le imprese che svolgono attività propedeutiche di supporto all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali. Con la conversione del decreto Milleproroghe, infatti, il legislatore ha esteso al 30 giugno 2024 il termine entro il quale queste imprese devono adeguare il proprio capitale sociale alle nuove misure stabilite dalla legge di Bilancio 2020. Considerando che tali misure sono elevatissime (in alcuni casi abnormi) in relazione alle attività da svolgere, l'intervento normativo può essere senz'altro visto come una boccata d'ossigeno per tutti gli operatori del settore che disporranno di ben due anni di tempo in più per procedere all'aumento del capitale.

In sede di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. n. 228/2021) è stato approvato un importante emendamento che interviene sulla tematica, più volte affrontata su questa rivista, della nuova regolamentazione delle **attività di supporto propedeutiche all'accertamento** e alla **riscossione delle entrate degli enti locali**.

Si tratta di una tematica di estremo rilievo per tutte quelle imprese e professionisti che operano con gli enti locali supportandoli in una serie di attività che "ruotano" intorno all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali ma che non si traducono nell'esercizio di poteri pubblicistici tipici delle predette attività.

Prima della legge di Bilancio 2020

Prima delle modifiche apportate dalla legge n. 160/2019, tali attività, proprio perché non comportavano prerogative pubblicistiche, potevano essere **liberamente svolte** senza alcun vincolo particolare. Questa flessibilità amministrativa e gestionale era (ed è) fondamentale per andare incontro alle esigenze soprattutto di quelle piccole realtà territoriali (si pensi a un Comune montano con pochi abitanti) in cui, da un lato, mancano professionalità specifiche all'interno dell'ente per lo svolgimento di attività comunque complesse (e dotate di un certo grado di tecnicismo) e, dall'altro, soltanto il supporto di aziende e professionisti "di prossimità" può garantire un livello minimo di servizio che porti al corretto accertamento e alla corretta riscossione delle entrate.

Dopo la legge di Bilancio 2020

Con la legge n. 160/2019, invece, il legislatore ha deciso di regolamentare anche tali attività, introducendo però dei **requisiti** che risultano **difficili da rispettare** soprattutto alla luce della **mancata attuazione regolamentare** e delle posizioni assunte dal Ministero in sede interpretativa.

Infatti, il legislatore, con il comma 805 dell'art. 1, legge n. 160/2019, ha affidato a un decreto del MEF, adottato d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, la definizione dei criteri di **iscrizione obbligatoria in sezione separata dell'albo** per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate.

A completamento della riforma il legislatore ha poi introdotto delle **soglie minime di capitale sociale** - che deve essere peraltro interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fidejussione bancaria (anche se tali ultime due modalità sono, di fatto o giuridicamente, inapplicabili) - che variano in base al numero di abitanti. Sul punto si precisa come in sede di risposta a interrogazione in Commissione Finanze il 1° dicembre 2021 ha precisato che anche la capitalizzazione di utili integra le nuove modalità di costituzione del capitale.

Soglie minime di capitale sociale

Il comma 807 dell'art. 1, legge n. 160/2019, in particolare, prevede che per l'iscrizione nell'albo o nella sezione sopra richiamati, sono richieste le seguenti misure minime di capitale:

- a) **2.500.000 euro** per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;
- b) **5 milioni di euro** per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti;
- b-bis) **150.000 euro** per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei

comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti;

c) **500.000 euro** per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti;

d) **1.000.000 di euro** per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.

Pare utile ricordare come il primo e principale problema che si pose fu quello dell'**operatività del nuovo obbligo di iscrizione** nella sezione separata nonostante mancasse il regolamento attuativo (peraltro già approvato dalla conferenza Stato Città e attualmente al vaglio del Consiglio di Stato). Ci si chiese, in altri termini, come fosse possibile iscriversi a una sezione di fatto inesistente e senza avere delle regole che guidassero l'operatore nell'iscrizione.

A questa domanda, in maniera sorprendente, dopo un'iniziale posizione di segno contrario (che ancora è presente sul sito istituzionale), con la risoluzione n. 4/DF del 14 aprile 2021 il Ministero affermò che le disposizioni della legge di Bilancio dovevano ritenersi già in vigore indipendentemente dall'emanazione del decreto attuativo e che "nelle more dell'emanazione del decreto del MEF [...] per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate, si ritiene che tali soggetti debbano comunque richiedere l'iscrizione nell'albo in questione". Si introdusse, quindi, la c.d. "iscrizione provvisoria".

Nella medesima prassi, poi ribadita anche con la risoluzione n. 9/DF, venne altresì affermato che, tra le disposizioni immediatamente precettive, vi fossero proprio quelle che richiedevano l'adeguamento del capitale sociale e che, pertanto, già agli albori della norma, gli operatori avrebbero dovuto rispettare quelle misure.

Nell'ultima risoluzione, poi, il Ministero precisò che quella consentita dalla risoluzione 4/DF del 2021 è "un'iscrizione provvisoria che si perfezionerà solo in seguito all'emanazione del Regolamento di attuazione, e che è finalizzata unicamente a consentire l'espletamento delle gare. In ragione di tale peculiare funzione, in tale fase transitoria, le società interessate dovranno specificare nella richiesta di approvazione dell'iscrizione provvisoria la gara alla quale intendono partecipare, riportandone gli estremi di indizione".

In tutte le predette occasioni, il Ministero non ha

mancato di sottolineare come le **nuove soglie** di capitale sociale fossero già **perfettamente valide ed operative**, mettendo letteralmente in fuorigioco tutti gli operatori che di certo non si aspettavano di dover dare seguito a cambiamenti radicali (che, in alcuni casi, avrebbero potuto finanche decretare l'uscita dal mercato) al buio.

Leggi anche Tributi locali: linea rigida del MEF sulle attività di supporto. Soglie di capitale da rivedere

Cosa cambia con il decreto Milleproroghe

Per effetto delle modifiche apportate con il decreto Milleproroghe, i soggetti iscritti alla sezione separata di cui al comma 805 dell'art. 1, legge n. 160/2019 e quelli iscritti all'albo di cui all'art. 53, D.Lgs. n. 446/1997 avranno **tempo fino al 30 giugno 2024** per **adeguare il proprio capitale sociale** alle misure minime di cui al comma 807.

Si spera che questa sia la prima di diverse modifiche sul tema.

Quali altre modifiche sono auspicabili?

Anche a voler far salva la necessità dell'iscrizione alla sezione speciale, ciò che davvero "stona" e che "grida vendetta" è la **misura** di queste **nuove soglie di capitale**. Oltretutto perché la previsione di questa misura di capitale non è funzionale alle tutele che l'ordinamento vorrebbe ascrivervi e, quindi, si tratterebbe di misura sproporzionata e non efficace dal momento che il capitale sociale in tali modi costituito non garantisce alcunché; il denaro in cassa al momento della costituzione, un istante dopo, può essere impiegato nelle più rischiose attività finanziarie possibili o nell'acquisto di un immobile. Insomma, il denaro sonante non garantisce che la società sia solvibile. Per ottenere questo effetto dovrebbe richiedersene il vincolo. Ma, poi, *cui prodest* dal momento che per le attività da porre in essere queste società sono quasi sempre obbligate a sottoscrivere specifiche **polizze a garanzia** delle prestazioni da rendere? Ecco, forse un maggior rigore su questo aspetto porterebbe a casa una **maggior tutela** e consentirebbe anche ai **professionisti** che svolgono queste attività di poterle continuare a svolgere.

Quanto alla ripartizione delle fasce di capitale, il legislatore non ha tenuto conto del fatto che l'85% dei Comuni Italiani ha una popolazione al di sotto di 10.000 abitanti, mentre la prima soglia di riferimento prevista (150.000 euro) include tutti i comuni fino a 100.000 abitanti, finendo così per equiparare idealmente un Comune con poche centinaia di abitanti con uno con 100.000 abitanti. Per intenderci, con l'attuale formulazione normativa, una società che svolgesse attività di supporto all'accertamento dovrebbe avere

la stessa misura di capitale sociale (in specie 150.000 euro) tanto che svolgesse la sua attività per il Comune di Monterone (32 abitanti), quanto che lo facesse per quello di Como (84.000 abitanti) o Ancona (99.273 abitanti). Pare addirittura superfluo rilevare come il “valore” dei tributi che la società si troverebbe a gestire sarebbe ben diverso tra questi enti, ben diversi essendo a loro volta i rispettivi bilanci.

Sarebbe quindi quantomeno opportuno **rimodulare le soglie di capitale** sociale introducendo dei valori intermedi per le popolazioni fino a 100.000 abitanti. Sicuramente una prima soglia dovrebbe essere fissata per i **Comuni fino a 10.000 abitanti** dato che, come

visto, essi rappresentano la stragrande maggioranza della realtà italiana. E tale soglia dovrebbe tenere conto anche della necessità di **dare a tutti i professionisti** che operano oggi nel settore la possibilità di **continuare a operare** anche alla luce di quelle che sono state le precedenti pronunce della Corte di Giustizia e dell’attuazione del principio di proporzionalità secondo cui “i requisiti devono essere tali da garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito; essi non devono andare al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo; inoltre non deve essere possibile sostituire questi requisiti con altre misure meno restrittive che permettono di conseguire lo stesso risultato”.

Fisco

Aliquota ridotta del 5 per cento

Cooperative sociali: quando si applica il regime IVA agevolato

di Carlotta Armuzzi - Avvocato, Phd, Studio Gnudi e Associati

Nel corso del 2021, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta più volte per fornire indicazioni sul regime IVA applicabile alle prestazioni di servizi erogate dalle cooperative sociali. La disciplina in materia è stata modificata, in particolare, dalla legge di Stabilità 2016 che ha previsto - per le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi in favore di determinate categorie di soggetti - l'assoggettamento all'aliquota IVA del 5 per cento. Come si applica correttamente l'aliquota IVA ridotta?

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta più volte per chiarire il regime IVA applicabile alle **prestazioni di servizi erogate dalle cooperative sociali**. La legge di Stabilità 2016 ha infatti introdotto la "nuova" parte II-bis nella Tabella A, allegata al D.P.R. n. 633/1972, prevedendo - al n. 1) - che siano soggette all'**aliquota IVA del 5%** "le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi".

Sulla corretta applicazione di tale aliquota da parte delle cooperative sociali e dei loro consorzi si è nuovamente espressa l'Agenzia con due risposte ad interpellato: la n. 274 del 20 aprile 2021 e la n. 400 del 10 giugno 2021.

Il contesto normativo di riferimento

Il comma 960 dell'articolo unico della legge di Stabilità 2016 ha introdotto l'aliquota IVA ridotta, nella misura del 5%, applicabile alle **prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative** rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi.

In particolare, la lettera a) di tale comma è intervenuta sull'art. 16 del decreto IVA fissando la misura delle aliquote ridotte al 4, 5 e 10 per cento per le operazioni riguardanti i beni e servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte II-bis e nella parte III della tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972, fatto salvo quanto disposto dall'art. 34 per il regime speciale per i produttori agricoli.

Nello specifico, sono state assoggettate all'aliquota IVA del 5% specifiche prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese da cooperative sociali e loro consorzi in favore di determinate **categorie di soggetti**.

Quali sono le prestazioni di servizi interessate

La legge di Stabilità 2016 è intervenuta in materia per evitare una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, "che aveva rilevato l'incompatibilità con l'ordinamento comunitario della

disposizione recata dal citato n. 41-bis) della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 (Caso EU PILOT 6174/14/TAXU, archiviato con decisione del 16 giugno 2016)". Il comma 960, in particolare, ha abrogato il n. 41-bis), che stabiliva l'applicazione dell'aliquota del 4% per le prestazioni socio-sanitarie, educative e assistenziali rese da cooperative sociali e loro consorzi. Lo stesso comma, alla lettera c), ha introdotto la parte II-bis nella Tabella A, allegata al D.P.R. n. 633, assoggettando - al n. 1) - all'aliquota IVA del 5% "le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi", ovvero:

- le prestazioni di **diagnosi, cura e riabilitazione** rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza (n. 18);

- le prestazioni di **ricovero e cura** rese da enti ospedalieri o cliniche e case di cura convenzionate e da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da Onlus, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, e le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali (n. 19);

- le **prestazioni educative** dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da Onlus, comprese quelle relative ad alloggio, vitto e fornitura di libri e materiali didattici (n. 20);

- le prestazioni proprie di brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, colonie marine, montane e campestri e alberghi e ostelli per la gioventù, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie (n. 21);

- le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili in favore di specifiche categorie di soggetti rese da organismi

di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da Onlus (n. 27-ter).

Quali sono i soggetti destinatari delle prestazioni

Con la circolare n. 31/E del 15 luglio 2016 l'Agenzia delle Entrate ha già avuto occasione di chiarire che i soggetti indicati al n. 27-ter), cui fa riferimento il n. 1) della nuova parte II-bis della Tabella A, sono "gli anziani e inabili adulti, tossicodipendenti e malati di Aids, handicappati psicofisici, minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, detenuti e donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo". L'aliquota IVA del 5% si applica, dunque, a un **più ampio numero di soggetti** rispetto a quelli cui si applicava l'aliquota del 4%, essendo applicabile anche a migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, detenuti e donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo.

Gli ultimi chiarimenti dell'Agenzia

Con la risposta a interpello n. 274 del 20 aprile 2021, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta sui servizi rivolti a **minori con bisogni educativi speciali**.

Come sopra precisato, l'aliquota IVA ridotta si applica, sotto il **profilo soggettivo**, alle prestazioni:

- rese da "cooperative sociali e loro consorzi";
- nei confronti "degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo".

Sotto il **profilo oggettivo**, l'aliquota IVA agevolata trova applicazione, tra l'altro, con riferimento alle:

- prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù, le prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario e quelle per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;
- prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili.

Per quanto riguarda le prestazioni educative, la direttiva del 27 dicembre 2012 del MIUR ha stabilito la necessità di elaborare un percorso didattico/educativo individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con bisogni educativi speciali (**BES**) nonché di utilizzare strumenti compensativi e forme di verifica e valutazione personalizzate.

Per quanto concerne le prestazioni socio-sanitarie, l'art. 3-septies del D.Lgs. n. 502/1992, definisce tali

tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale, specificando che esse comprendono:

- prestazioni sanitarie a rilevanza sociale;
- prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute.

In caso di attività caratterizzata da una **duplice funzione, educativa e socio-sanitaria**, chiarisce l'Agenzia, la prestazione di servizi della cooperativa resa a favore di minori con bisogni educativi speciali rientra nell'ambito applicativo del n. 1) della Tabella A, parte II-bis, allegata al decreto IVA, che prevede l'applicazione dell'IVA con aliquota del 5%.

La medesima aliquota del 5% trova applicazione per i servizi di sostegno all'apprendimento resi ai genitori dei minori affetti dagli anzidetti disturbi: la modalità on line di svolgimento della prestazione, sostitutiva - a causa dell'emergenza Covid-19 - della modalità in presenza, richiede l'intervento dei genitori, attraverso i quali i minori possono ricevere feedback sul lavoro fatto e avere supporto.

Sono quindi **prestazioni accessorie** rispetto alla prestazione principale, resa direttamente ai minori, e come tali **non autonomamente soggette all'imposta**. Ai sensi dell'art. 12 del decreto IVA, infatti, sono attribuite alla stessa disciplina dell'operazione principale, concorrendone a formare la base imponibile.

Leggi anche BES, IVA al 5% anche per servizi di sostegno all'apprendimento resi ai genitori dei minori

Con la risposta ad interpello n. 400 del 10 giugno 2021 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa il trattamento applicabile alle prestazioni (global service) rese da una cooperativa sociale nell'ambito di una **struttura RSA**, struttura di proprietà di un Comune. In particolare, l'oggetto del contratto stipulato tra il Comune e la cooperativa sociale, nel caso sottoposto all'esame dell'Agenzia, era la concessione del servizio per la gestione di due strutture RSA. Le strutture erano di proprietà del Comune e, al termine della concessione, lo stesso ente locale era previsto divenisse proprietario delle attrezzature, arredi ed eventuali materiali d'uso.

Affinché possa trovare applicazione l'aliquota del 5%, nei termini sopra precisati, l'Agenzia chiarisce che è necessario che le cooperative sociali e/o i loro consorzi effettuino, tanto direttamente quanto indirettamente tramite convenzioni e/o contratti in genere, le

prestazioni nei confronti dei soggetti espressamente elencati nel numero 27-ter) dell'art. 10, D.P.R. n. 633/1972, tra cui sono riconducibili anche “gli **anziani e inabili adulti**”.

Dunque, l'Agenzia ha ritenuto che al corrispettivo versato alla cooperativa sociale dovesse applicarsi l'IVA nella misura del 5%, sussistendo i presupposti di cui

alla parte II-bis) della Tabella A allegata al decreto IVA, ovvero sia lo svolgimento di prestazioni proprie di una casa di riposo che, come chiarito con la risoluzione n. 164/E del 2005, sono assimilabili a quelle rese in una struttura RSA.

Leggi anche IVA al 5% per le prestazioni della cooperativa sociale in una struttura RSA: in quali casi

Fisco

in audizione presso le Commissioni 2° e 6° del Senato

Giustizia tributaria: le osservazioni dell'UNCAT

Nell'ambito della riforma della giustizia tributaria, occorre tenere presente il principio di specializzazione per giudici e difensori, da cui discende l'assistenza tecnica riservata agli avvocati e, innanzi alla magistratura onoraria, aperta anche ai dottori commercialisti. Lo ha evidenziato l'UNCAT, l'Unione nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi, nel corso dell'audizione tenutasi presso le Commissioni riunite 2° (Giustizia) e 6° (Finanze e Tesoro) del Senato sulla riforma della giustizia tributaria, dove sono state avanzate alcune osservazioni migliorative ed è stata espressa una preoccupazione politica.

Si è svolta l'audizione dell'UNCAT presso le Commissioni riunite 2° (Giustizia) e 6° (Finanze e Tesoro) del Senato sulla riforma della giustizia tributaria.

L'Unione nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi ha espresso condivisione sulla filosofia del "mantenimento della giurisdizione speciale tributaria ed il suo riconoscimento sul piano della pari dignità ed autonomia accanto alle altre giurisdizioni".

Una filosofia condivisa dalla stessa proposta Uncat di revisione del decreto legislativo n. 546/1992, approvato all'unanimità dal Congresso Nazionale degli Ordini Forensi di Catania sin dal 2018.

Al contempo Uncat ha avanzato alcune osservazioni migliorative e ha espresso una preoccupazione politica.

In particolare, le osservazioni principali sono:

- mantenimento della giurisdizione speciale tributaria, articolata in Tribunali tributari e Corti di appello tributarie, lasciando inalterata la funzione attuale della Corte Suprema di cassazione, fondamentalmente nomofilattica, garanzia di unità del sistema di tutela giurisdizionale dei diritti dei cittadini, ai sensi dell'art. 111 Costituzione;

- accesso alla magistratura modellato secondo il sistema attuale per l'accesso alla magistratura ordinaria, con la previsione di prove scritte e orali anche in diritto tributario sostanziale e processuale;

- una efficiente distribuzione delle competenze di primo grado tra giudice monocratico e giudice onorario, lasciando alla decisione collegiale le cause di I grado di maggiore valore e quelle di II grado;

- principio di specializzazione per giudici e difensori, da cui discende l'assistenza tecnica riservata agli avvocati e, innanzi alla magistratura onoraria, aperta

anche ai dottori commercialisti;

- istituzione di Consigli giudiziari con la partecipazione degli avvocati;

- norma transitoria che preveda per gli attuali giudici tributari onorari in servizio ed in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, la precedenza, la nomina alle funzioni giudicanti mediante la sola valutazione dei titoli e secondo la graduatoria redatta in base ai titoli determinati per ciascuna delle funzioni con apposito Regolamento del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per magistrati di ruolo nelle altre giurisdizioni, possibilità di passaggio nei ruoli della magistratura tributaria conservando tutti i diritti acquisiti, anche ai fini previdenziali, e ricoprendo la funzione già svolta;

- Istituzione, per legge, della Sezione tributaria della Corte di Cassazione alla quale potranno accedere anche i magistrati aventi la qualifica di magistrato di Corte d'appello tributaria previa valutazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura. In questo modo potrà essere assicurata la progressione di carriera anche all'interno della magistratura tributaria.

Inoltre, è stato evidenziato che il Governo si è mosso con proprie iniziative ed ha affidato ad una Commissione interministeriale il compito di formulare concrete proposte circa la riforma della giustizia tributaria.

La Commissione ha già consegnato i lavori ed espresso il proprio parere. E tuttavia è stata appena costituita una nuova commissione ristretta.

Pertanto, l'auspicio e la raccomandazione sono l'integrazione delle volontà delle istituzioni e lo sforzo di convergere verso il comune obiettivo, divenuto urgente ed irrinunciabile, e riconducibile all'interesse dell'intero Paese.

L'Uncat ha consegnato un documento dettagliato con le specifiche osservazioni e schede sintetiche di lettura critica delle singole proposte di legge all'esame del Parlamento.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

UNCAT, comunicato stampa 02/03/2022

Fisco

Da ANC

Commercialisti, risorse dell'esonero contributivo non utilizzate restino a sostegno delle professioni

È importante che le risorse avanzate dalla norma sull'esonero contributivo dei professionisti non siano dirottate per finanziare altro ma rimangano per le professioni e dunque siano utilizzate per mettere in campo soluzioni in grado di dare adeguato sostegno al comparto, agevolandone la ripresa e lo sviluppo. Lo ha sottolineato ANC con un comunicato stampa del 2 marzo 2022, con cui ha evidenziato che un impiego proficuo delle risorse dell'esonero contributivo che sono avanzate sarebbe sicuramente l'ampliamento della portata del provvedimento con il quale è stata recentemente introdotta la disciplina della sospensione dei termini degli adempimenti fiscali per il professionista in caso di malattia o infortunio, prevedendo di estendere la misura agli adempimenti di natura contributiva.

L'Associazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato un comunicato stampa in data 2 marzo 2022 sull'esonero contributivo dei professionisti.

I commercialisti hanno evidenziato che così come è stata formulata era molto difficile che la norma sull'esonero contributivo permettesse ad un numero vasto di professionisti di accedere all'agevolazione, pertanto il fatto che a fronte del miliardo stanziato siano solo 161 milioni le risorse impiegate è la prova del fallimento di questa misura.

Ciò che ora è importante è che le risorse avanzate non siano dirottate per finanziare altro ma rimangano per le professioni e dunque siano utilizzate per mettere in campo soluzioni in grado di dare adeguato sostegno al comparto, agevolandone la ripresa e lo sviluppo.

Occorre evidenziare che da alcune misure i professionisti sono stati inspiegabilmente esclusi, come accaduto per esempio con il piano voucher per la connettività (Decreto MISE del 23.12.2021) dedicato alla digitalizzazione e ai servizi a banda ultralarga. Un'esclusione discutibile da parte del legislatore tenuto conto che i professionisti sono tra i soggetti di fatto obbligati a dotarsi di soluzioni digitali performanti, indispensabili per dialogare con la Pubblica Amministrazione.

Un impiego proficuo delle risorse dell'esonero contributivo che sono avanzate sarebbe sicuramente l'ampliamento della portata del provvedimento con il quale è stata recentemente introdotta la disciplina della sospensione dei termini degli adempimenti fiscali per il professionista in caso di malattia o infortunio, prevedendo di estendere la misura agli adempimenti di natura contributiva nonché, in generale, a tutti gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione, sia di carattere civile che fiscale.

A cura della Redazione

Fisco

Da Assonime

Modello di dichiarazione annuale IVA 2022: l'analisi delle novità

Il modello di dichiarazione annuale per il periodo d'imposta 2021 dell'IVA contiene il quadro VF per il calcolo del pro-rata di detrazione da parte dei soggetti che effettuano sia operazioni esenti che operazioni imponibili. Il rigo è stato modificato in ragione delle nuove norme che riguardano sia le vendite a distanza, sia le cessioni dei vaccini e della strumentazione per diagnostica contro il Covid-19, esenti da IVA, con diritto di detrazione dell'imposta. Lo ha ricordato Assonime con la circolare n. 9 del 2 marzo 2022.

Assonime ha emanato la circolare n. 9 del 2 marzo 2022, avente ad oggetto la dichiarazione annuale per il periodo d'imposta 2021.

Il documento mette in risalto quali sono state le novità introdotte nel modello di **dichiarazione annuale IVA** per il periodo d'imposta 2021.

L'Agenzia delle Entrate ha approvato i due modelli dell'Iva, modello Iva/2022 e modello Iva Base/2022 con il provvedimento n. 11160 del 2022.

Il modello deve essere trasmesso tra il 1° febbraio e il **30 aprile**; tuttavia, considerando che il 30 aprile 2022 è sabato il termine è differito al 2 maggio 2022.

Il termine ultimo per versamento è il 16 marzo di ciascun anno in un'unica soluzione o rateizzando le somme dovute da questa data, con una maggiorazione. Il versamento può essere anche differito al 30 giugno con ulteriori maggiorazioni. Infine se il saldo IVA non è stato versato entro il 16 marzo può essere versato entro il 30 giugno 2022 o 1 agosto 2022 con applicazione degli interessi.

Tra le novità il modello ricomprende:

- il **quadro VF** per il calcolo del pro-rata di detrazione da parte dei soggetti che effettuano sia operazioni esenti che operazioni imponibili. Il rigo è modificato in ragione delle nuove norme che riguardano sia le vendite a distanza, sia le cessioni dei vaccini e della strumentazione per diagnostica contro il Covid-19, esenti da IVA, con diritto di detrazione dell'imposta;
- il **quadro VO**, per consentire di comunicare le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e tiene conto delle nuove disposizioni in materia di commercio elettronico;

- il **quadro VX**, a seguito dell'aumento dell'importo massimo di utilizzo in compensazione del credito IVA

annuale, da 700.000 mila euro a 2 milioni di euro, nel Modello IVA/2022 è stato eliminato il campo 6 nel rigo VX4 che veniva utilizzato dai subappaltatori in edilizia aventi diritto allo speciale di 1 milione.

A cura della Redazione

Fisco

Dalle Dogane

Modelli Intrastat gennaio 2022: trasmissione fino al 7 marzo 2022

La presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022 può essere effettuata entro il 7 marzo 2022. Lo ha previsto l'Agenzia delle Dogane con una determinazione del 2 marzo 2022 emanato di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, con cui ha ricordato che con la Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli del 23 dicembre 2021 sono state definite alcune modifiche e semplificazioni ai modelli Intrastat.

L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato una determinazione in data 2 marzo 2022 insieme all'Agenzia delle Entrate e all'Istituto Nazionale di Statistica sulla presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022.

Con il documento è stato previsto che quanto alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022, l'adempimento di cui al Decreto ministeriale 22 febbraio 2010 può essere regolarmente effettuato entro il 7 marzo 2022.

La determinazione si è resa necessaria in ragione della sussistenza di gravi difficoltà tecniche per la regolare e tempestiva esecuzione della trasmissione telematica, secondo le modalità previste dalla Determinazione prot. n.493869/RU del 23 dicembre 2021, dei dati relativi alle operazioni effettuate nel mese di gennaio 2022.

Infatti, con la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli del 23 dicembre 2021, adottata di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, sono state apportate modifiche al contenuto degli elenchi INTRA al fine di dare attuazione alle previsioni del Regolamento delegato (UE) 2021/1704 della Commissione del 14 luglio 2021, che integra il

regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, e del Decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 192 per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle dogane, determinazione 02/03/2022

Lavoro e Previdenza

Dopo la legge di Bilancio 2022

Workers Buy Out: agevolazioni e nuove procedure per mantenere i livelli occupazionali

di Paolo Palmaccio - Consulente del lavoro in Formia (LT) e San Leucio del Sannio (BN)

Le situazioni di crisi sistemica hanno portato, nel tempo, il Legislatore a formulare disposizioni agevolative che comportino un utilizzo condizionato degli ammortizzatori sociali, tali da favorire il mantenimento dei livelli occupazionali, la continuità aziendale e nello stesso tempo scongiurare il ricorso ai licenziamenti con la cessazione dell'attività d'impresa. In questa prospettiva, la legge di Bilancio per il 2022 individua due ipotesi ricollegandovi agevolazioni, rispettivamente sotto il profilo finanziario e di utilizzo del Programma GOL, per la prima, e sotto il profilo contributivo, per la seconda. In particolare, il legislatore vede con particolare favore le operazioni Workers Buy Out (WBO), che rispondono proprio a queste esigenze di tutela. Chi può avvalersi di questi strumenti, con quali presupposti ed entro quali limiti?

Con il termine Workers Buy Out (WBO) si definisce un sistema di **operazioni finanziarie** che consente di costituire una **nuova impresa** di solito nella **forma cooperativistica** attraverso l'acquisizione da parte dei lavoratori dell'azienda origine (o di un ramo di produzione della stessa) entrata in **crisi**.

Leggi anche [Workers buyout: come i lavoratori salvano il posto di lavoro](#)

In questo modo i lavoratori dell'azienda in crisi che intendono rilevare costituiscono una **società cooperativa** acquisendo il ruolo di **soci ordinari** o **soci cooperatori**.

Lo stato di crisi di una azienda deve avere una **matrice interna**, ovvero essere legata a fattori propri dell'azienda; di norma **crisi congiunturali** che provocano la crisi di un intero settore (e che richiederebbero una riconversione radicale del sistema produttivo) non possono essere considerate come fattori innescanti lo strumento WBO.

È necessario, infatti, che lo stato di crisi aziendale non precluda la possibilità di poter **riconvertire** la crisi verso una condizione di operatività e di **positività produttiva**.

Inutile dire che il **legislatore** vede queste operazioni con **particolare favore**: esse consentono, infatti, di mantenere i **livelli occupazionali** e nel contempo di non disperdere le **professionalità acquisite**.

Per questo motivo esse sono destinatarie di **provvedimenti agevolativi**, sia sotto l'aspetto finanziario, sia sotto quello contributivo.

La **legge di Bilancio per il 2022** individua sostanzialmente **due ambiti** di intervento: uno è quello di cui ai commi da 224 a 238, relativamente all'ipotesi di cui al comma 228, lett. c) e l'altra è quella prevista dai commi 253 e 254.

Leggi anche

[Legge di Bilancio 2022: le novità per lavoro e](#)

[previdenza](#)

[Cooperative di lavoratori e workers buyout: in arrivo l'esonero contributivo](#)

La procedura prevista dalla legge di Bilancio 2022

Il primo si incardina nell'ambito della procedura prevista per le imprese che abbiano occupato mediamente **almeno 250 dipendenti** (comma 225) e che debbano procedere, per cassazione della stessa o di un suo ramo, stabilimento o filiale, a **licenziamenti** in misura **non inferiore a 50 unità** (comma 224): queste sono tenute a darne “... *comunicazione per iscritto* ... [omissis] ... *alla rappresentanza sindacale unitaria nonché alle sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, contestualmente, alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)* ... [omissis] ... *almeno novanta giorni prima dell'avvio della procedura di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223*” (commi 224 e 227); entro 60 giorni il datore di lavoro deve elaborare un piano, da trasmettersi ai soggetti sopra indicati, che, tra le altre cose indichi “... *le prospettive di cessione dell'azienda o di rami d'azienda con finalità di continuazione dell'attività, anche mediante cessione dell'azienda, o di suoi rami, ai lavoratori o a cooperative da essi costituite*” (comma 228).

Ove si perfezioni detta cessione, “... *al trasferimento di beni immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa* ...” (comma 237).

È inoltre previsto che “... *i lavoratori interessati dal piano di cui al comma 228 accedono al programma*

Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178" (comma 232), oltre ad usufruire del trattamento di cassa integrazione straordinaria (comma 229).

Sono escluse da questa procedura le imprese interessate da "... condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e che possono accedere alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa", ed il motivo di tale esclusione è facilmente intuibile, **non intendendo** il legislatore **consentire**, tramite la cessione, il trasferimento di **rami d'azienda o aziende "decotte"**.

In tale ipotesi, tra l'altro, sarà comunque possibile il **ricorso al Fon.Cooper** di cui alla legge 49/1985, fermo restando il **diritto di prelazione** dei dipendenti costituiti in cooperative, a mente dell'art. 11, c.2, del D.L. 145/2013.

L'esonero contributivo

Parzialmente sovrapponibile è l'agevolazione di cui al comma 253 della **legge di Bilancio per il 2022**; questo prevede che "... al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali, alle società cooperative che si costituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della cooperativa, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile".

Si tratta quindi di "... piccole imprese in forma di

società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi" (c.3-quater dell'art. 23 DL 83/2012) al fine di "... salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali" (c.2, lett. c-ter art. 23 DL 83/2012), con il ricorso quindi al **"Fondo per la crescita sostenibile"** (ex "Fondo speciale rotativo" di cui all'art.14 L. 46/1982).

Come può vedersi, in questa ipotesi **non vi sono limiti di natura dimensionale del cedente**, mentre invece ve ne sono per la **cooperativa cessionaria**, che dovrà avere il requisito di **"piccola impresa"**.

In questo caso, tuttavia, "... l'esonero ... [omissis] ... non è riconosciuto qualora il datore di lavoro dell'impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori non abbia corrisposto ai propri dipendenti, nell'ultimo periodo d'imposta, retribuzioni almeno pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie" (comma 254).

È evidente come qui l'intento sia da un lato quello di **privilegiare attività "labour intensive"** e dall'altro quello di evitare che una operazione del genere si presti a **finalità elusive** degli obblighi di legge e CCNL. Per tale misura si è al momento in attesa dell'indicazione delle modalità operative da parte dell'INPS.

Il ricorso ai fondi di rotazione regionali

Parzialmente simili sono le misure previste dalle normative regionali, come (giusto per citarne alcune), la L.R. 23/1993 per la Sardegna, l'art. 4 cc. 40 e ss. della L.R. 13/2018 del Lazio (e conseguenti D.G.R. nn. 666/2019, 717/2019 e 399/2020), e la Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 353 del 6 luglio 2016, che istituiscono e disciplinano l'accesso ai relativi Fondi di Rotazione Regionale.

Queste misure, tuttavia, hanno **carattere meramente finanziario** e **non** danno luogo ad **esoneri contributivi**.

Lavoro e Previdenza

Per i datori di lavoro

Rimborsi chilometrici per trasferta: da cosa dipende il trattamento fiscale

di Simone Baghin - Consulente del Lavoro in Vicenza

Nelle trasferte per motivi di lavoro, il riconoscimento del rimborso chilometrico deve essere valutato, in relazione al trattamento fiscale e contributivo, soprattutto in base al luogo di partenza. Differente è, infatti, la disciplina qualora non vi sia coincidenza con la sede di lavoro originaria, di solito indicata nel contratto di assunzione o nella lettera di incarico. Si tratta, in particolare, del caso in cui il lavoratore parte dalla propria residenza. In quali casi il rimborso chilometrico non deve essere assoggettato a tassazione in capo al dipendente?

Nella gestione delle **trasferte per motivi di lavoro**, le policy aziendali generalmente stabiliscono come mezzo di trasporto o l'autovettura aziendale ovvero quello personale del lavoratore, con il riconoscimento del **rimborso chilometrico al lavoratore**.

L'eventuale riconoscimento del rimborso chilometrico deve essere visto e analizzato per quanto riguarda il **trattamento fiscale, contributivo**, anche e soprattutto alla luce del luogo di partenza per la trasferta, qualora questo non coincida con la sede di lavoro originaria.

Leggi anche [Revoca dell'auto aziendale: quali sono gli effetti contrattuali e retributivi per il lavoratore](#)

Disciplina fiscale e contributiva dei rimborsi chilometrici

La disciplina fiscale e contributiva relativa alla gestione delle indennità chilometrica in caso di trasferta con uso della propria auto è contenuta all'art. 51 del TUIR, ai sensi del quale in caso di rimborso delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto.

Il legislatore pertanto esclude dal principio generale

di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente gli eventuali rimborsi per spese sostenute dal lavoratore per il viaggio e trasporto in occasione di una trasferta o missione; secondo il legislatore, il rimborso chilometrico **non deve essere assoggettato a tassazione in capo al dipendente** in quanto non classificabile come remunerazione, ma come indennizzo per costi sostenuti per conto dell'impresa.

Requisito sine qua non per l'esenzione fiscale del rimborso chilometrico è che la trasferta si svolga al di fuori del territorio comunale: viceversa, qualora la stessa si svolga nell'ambito del territorio comunale, al di fuori dei rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti del vettore, gli importi riconosciuti al lavoratore concorrono a formare il reddito.

Per l'**importo da rimborsare**, il datore di lavoro può utilizzare le **tariffe ACI** in vigore al momento della trasferta o un diverso metodo di calcolo in uso presso l'azienda.

Le tariffe ACI

Qualora optasse per l'utilizzo delle tariffe ACI, ai fini del calcolo dei costi chilometrici di esercizio le spese di gestione sono state suddivise in due gruppi fondamentali:

Costi annui non proporzionali alla percorrenza	Sono ricompresi tutti i costi che in ogni caso il lavoratore deve sostenere, indipendentemente dal grado di utilizzazione del veicolo (quota interessi sul capitale di acquisto, tassa automobilistica) I costi non proporzionali alla percorrenza si riducono al variare della percorrenza media annua.
Costi annui proporzionali alla percorrenza	Rientrano tutti i costi che direttamente o indirettamente sono connessi al grado di utilizzazione del veicolo stesso (quota ammortamento capitale, carburante, pneumatici, manutenzioni e riparazioni) e tali costi sono proporzionali alla percorrenza e costituiscono il costo calcolato unitariamente e basato sul grado d'impiego del veicolo - che espresso in euro per Km risulta costante.

Secondo la logica dei costi non proporzionali e proporzionali, le tabelle ACI sono costruite in modo

che per ciascun veicolo preso in esame sono indicati **differenti costi chilometrici** in corrispondenza di una **percorrenza media annua** variabile di 5 mila in 5 mila Km per le autovetture a benzina, di 10 mila in 10 mila Km per quelle a gasolio.

Il luogo di partenza per la trasferta

Elemento fondamentale per la **quantificazione del rimborso chilometrico** è il luogo di partenza. Risulta necessario, pertanto, stabilire per ogni rapporto lavorativo la relativa sede di lavoro.

La sede di lavoro del dipendente (o del collaboratore) viene di solito **indicata** nel **contratto di assunzione** o nella **lettera di incarico**. Se, tuttavia, nella lettera di incarico non è indicata la sede di lavoro si considera come tale l'unità produttiva dell'impresa presso la quale si svolge abitualmente la prestazione di lavoro. Infine, si considera il **domicilio fiscale del collaboratore** se risulta impossibile determinare contrattualmente la sede di lavoro o identificare tale sede con quella della società.

In relazione a quest'ultimo aspetto, nella circolare n. 326/E/97 è stato precisato come non sia necessaria un'autorizzazione preventiva da parte del datore di lavoro alla trasferta del dipendente, con indicazione dei dati relativi a tragitto e tipologia di autovettura, ma è invece fondamentale che la liquidazione del rimborso sia certificata sulla base della percorrenza, tipo di auto utilizzata e relativo costo chilometrico.

E se il lavoratore dovesse **partire** dalla **propria residenza** anziché dalla sede di lavoro?

Sul tema è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 92/E del 30 ottobre 2015, con la quale ha risposto a una istanza di interpello presentata da una compagnia di assicurazioni con dipendenti che svolgono frequentemente le proprie mansioni in trasferta, con utilizzo dell'auto personale al di fuori del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro e per i quali per la determinazione dell'indennità chilometrica spettante, la regolamentazione aziendale dispone che

“il riferimento per la determinazione del chilometraggio è la sede di lavoro, o il domicilio nelle situazioni in cui quest'ultimo sia più funzionale alla trasferta stessa, nei limiti dei chilometri effettivamente percorsi”.

Con riferimento al caso in cui il dipendente parta per la trasferta dalla propria residenza anziché dalla sede di lavoro, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'eccedenza di rimborso per il tragitto casa/missione, più lungo rispetto a quello sede/missione, concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente imponibile, previsto dall'articolo 49 del TUIR e determinato in base al principio di onnicomprensività del successivo articolo 51, comma 1.

In tale importo, vanno considerate tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al dipendente anche a titolo di rimborso spese.

Secondo l'Agenzia delle Entrate:

- laddove la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere, dalla propria residenza, la località di missione **risulti inferiore** rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio (con la conseguenza che al lavoratore è riconosciuto, in base alle tabelle Aci, un rimborso chilometrico di minor importo), quest'ultimo è da considerare **non imponibile**;

- nell'ipotesi in cui, invece, la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere, dalla propria residenza, la località di missione **risulti maggiore** rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio (con la conseguenza che al lavoratore viene erogato, in base alle tabelle Aci, un rimborso chilometrico di importo maggiore rispetto a quello calcolato dalla sede di servizio), la differenza è da considerarsi **reddito imponibile** ai sensi dell'art. 51, co.1 TUIR.

Esempio

Ipotizziamo di dover calcolare il rimborso chilometrico per un lavoratore inviato in trasferta a 330 chilometri e che possiede un Alfa Giulia 2.2 da 160 cv.

Sul sito ACI si ricavano le seguenti informazioni:

COSTI NON PROPORZIONALI C	
Quota Interessi	1.871,605562
Tassa Automobilistica	327,360000
Premio Ass.RCA	2.263,482900
TOTALE	4.462,748462

COSTI PROPORZIONALI C/km	
Quota Capitale	0,120380
Carburante	0,109654
Pneumatici	0,024505
Manut.Riparazione	0,068600
TOTALE	0,323138

Costi complessivi per le percorrenze annue richieste			
km	C/km	km	C/km
10000	0,769413	20000	0,546275
30000	0,471896	40000	0,434797
50000	0,412393	60000	0,397517
70000	0,386892	80000	0,378912
90000	0,372714	100000	0,367765

Se il lavoratore dichiara di percorrere all'anno 20.000 chilometri totali tra uso personale e lavorativo, la tariffa chilometrica sarà di 0,546275.

Moltiplicando la tariffa chilometrica di 0,546275 per i 660 km fatti (andata e ritorno) avrà diritto a un rimborso totale di euro 360,54.

Lavoro e Previdenza

Ministero del Lavoro

Collaborazioni occasionali: chiarimenti sui soggetti esclusi dalla comunicazione preventiva

Nella nota n. 393 del 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, d'intesa con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, fornisce ulteriori risposte alle FAQ formulate con riferimento al nuovo obbligo di comunicazione preventiva in vigore per le collaborazioni occasionali. I chiarimenti forniti riguardano i servizi resi da guide turistiche, traduttori, società a partecipazione pubblica, produttori assicurativi e società sportive.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 393 dell'1 marzo 2022, fornisce nuovi chiarimenti in relazione all'obbligo di comunicazione preventiva delle **collaborazioni occasionali**.

Nel documento viene chiarito che in caso di svolgimento esclusivo di attività di volontariato, a fronte della quale vengono erogati esclusivamente rimborsi spese, non si applica l'obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali.

Guide turistiche, traduttori

Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione preventiva introdotto le prestazioni di natura prettamente intellettuale rese dalle **guide turistiche e dai traduttori**, dagli interpreti e dai docenti di lingua sono escluse, se rese da traduttori in favore di imprese che utilizzano un network di collaboratori occasionali in Italia e all'estero in più lingue a cui affidano saltuariamente singole traduzioni anche di piccola entità

Società a partecipazione pubblica

La società per azioni con partecipazione pubblica non possono ritenersi equiparabili ad una P.A. per la sola circostanza che l'ente pubblico ne possieda, in tutto o in parte, le azioni e pertanto si ritiene che siano tenute alla **comunicazione obbligatoria preventiva**.

Prestazioni in smartworking

Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese in regime di **smartworking** al di fuori del territorio italiano da lavoratori non residenti in Italia nell'ambito di progetti di integrazione per i migranti non sono ricomprese nell'obbligo di comunicazione preventiva in quanto soggette alla disciplina del Paese dove vengono espletate.

Produttori assicurativi

Le prestazioni rese dai **produttori assicurativi occasionali**, cioè coloro che non sono forniti di lettera di autorizzazione, rientranti nel quinto gruppo di cui all'art. 7 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione; diversamente, non sono soggette all'obbligo di comunicazione le prestazioni rese dai produttori assicurativi di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo contratto collettivo, trattandosi di attività commerciale.

Società sportive

Per gli sportivi/atleti che si accordano con società produttrici di **abbigliamento sportivo** per l'uso della propria immagine, con impegno a pubblicizzare/diffondere lo specifico marchio, indossando capi ed attrezzature durante allenamenti, gare, manifestazioni sportive, fiere ed eventi promozionali, in tempi e in luoghi diversi, sia in Italia che all'Estero, non si integra una prestazione lavorativa, quanto piuttosto l'assunzione di un obbligo "di permettere", che in quanto tale non comporta l'obbligo di comunicazione.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota 01/03/2022, n. 393

Lavoro e Previdenza

Circolare INAIL

Lavoratori impiegati all'estero: aggiornate le retribuzioni convenzionali

La circolare n. 2 del 2022, pubblicata dall'INAIL sul proprio portale istituzionale, recepisce le retribuzioni convenzionali aggiornate al 2022 da un apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Questo è il dato che da riferimento per il calcolo del premio assicurativo dovuto per lavoratori italiani e comunitari nonché extracomunitari che lavorano e sono assicurati in Italia in base alla legislazione nazionale e inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.

L'INAIL, con la circolare n. 13 del 2 marzo 2022, esamina la disciplina assicurativa dei lavoratori operanti all'estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale per cui è previsto il **pagamento di un premio assicurativo** calcolato sulla base di retribuzioni convenzionali fissate annualmente con apposito decreto.

Si tratta dei lavoratori italiani e comunitari nonché extracomunitari che lavorano e sono assicurati in Italia in base alla legislazione nazionale e inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.

Per l'anno 2022, un apposito decreto ministeriale ha aggiornato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei premi dovuti per l'assicurazione di detti lavoratori.

Dirigenti e collaboratori

Le medesime retribuzioni convenzionali si applicano anche per il calcolo dei premi da corrispondere per le qualifiche dell'area dirigenziale.

In caso di **collaborazioni coordinate e continuative** rese in un Paese extracomunitario non convenzionato, il premio assicurativo dovuto per i lavoratori impegnati in tali collaborazioni è calcolato sulla base dei compensi effettivamente percepiti dal collaboratore nel rispetto del minimale e massimale previsto per il pagamento delle rendite erogate dall'INAIL.

Frazionabilità delle retribuzioni

Le retribuzioni convenzionali mensili fissate dal citato decreto sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, intervenuti nel corso del mese. Al di fuori di dette ipotesi, le **retribuzioni convenzionali** mensili non sono frazionabili. Per retribuzione nazionale si intende il trattamento economico mensile, cioè il trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale della categoria diviso per 12, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione dell'indennità estero. Detto importo deve essere raffrontato con le tabelle del settore corrispondente, al fine di identificare la fascia retributiva da prendere a riferimento che individua la retribuzione convenzionale da utilizzare per il calcolo del premio.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INAIL, circolare 02/03/2022, n. 13

Bilancio

Documento OIC 10 in consultazione

Rivalutazione e riallineamento: effetti contabili della deducibilità in 50 anni

di Mario Ravaccia - Studio Spada Partners

È in pubblica consultazione fino al 18 marzo 2022 la bozza del documento interpretativo OIC 10 riguardante gli aspetti contabili delle norme fiscali introdotte in tema di rivalutazione e riallineamento ai sensi della legge di Bilancio 2022. Il documento disciplina gli effetti contabili delle modifiche intervenute in materia di rivalutazione e riallineamento sia nel caso una società concordi di estendere a 50 anni il periodo di ammortamento fiscale dei valori contabili delle immobilizzazioni immateriali, sia nel caso eserciti la facoltà di mantenere a 18 anni il periodo di ammortamento fiscale o di revocare la scelta di affrancamento fiscale operata ai sensi della legge di rivalutazione 2020.

Il documento interpretativo n. 10, emesso dall'OIC in bozza per la consultazione, analizza gli effetti contabili delle diverse facoltà introdotte dall'art. 1, commi 622, 623 e 624 della legge 30 dicembre 2021 n. 234 - **legge di Bilancio 2022**.

In particolare, il comma 622 ha modificato l'art. 110 del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) introducendo i commi 8-ter e 8-quater.

Il primo di tali due commi prevede che la **deduzione** ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP del maggior valore derivante dalla rivalutazione e dal riallineamento riferibile ad attività immateriali deducibili ordinariamente in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, possa avvenire in misura non superiore - per ciascun periodo di imposta - a un cinquantesimo del costo.

Il comma 8-quater, invece, permette di mantenere inalterata la deduzione temporale del suddetto maggior valore in misura non superiore a un diciottesimo annuo mediante il versamento di un'imposta sostitutiva corrispondente a quella prevista dall'art. 176, comma 2-ter, del TUIR (vale a dire nella misura del 12%, 14% e 16% a seconda dell'importo del maggior valore).

Infine, il comma 624 consente ai contribuenti di revocare l'opzione di rivalutazione o di riallineamento ottenendo il rimborso dell'importo delle imposte sostitutive versate ovvero utilizzandole in compensazione.

Leggi anche

- Rivalutazione di marchi e avviamento: deduzione in 50 anni

- Ammortamento in 50 anni con effetto retroattivo: quali vie d'uscita?

L'estensione del periodo di ammortamento fiscale a 50 anni

In **assenza di una specifica scelta**, il periodo di ammortamento dei valori rivalutati o riallineati dei valori menzionati dalla legge di Bilancio 2022 si estende ad

almeno 50 anni.

Tale cambiamento normativo ripristina, in sostanza, un disallineamento tra i valori contabili delle immobilizzazioni immateriali (con un periodo di ammortamento più rapido in caso di applicazione dei principi contabili italiani) e i valori riconosciuti fiscalmente (deducibili appunto in almeno 50 anni) e fa emergere delle differenze temporanee deducibili che si alimentano lungo la durata della vita utile per via appunto della differenza tra il periodo di ammortamento contabile e quello fiscale. Nel caso di specie, il documento OIC non esclude la rilevazione di imposte differite attive calcolate su tali differenze temporanee deducibili purché sia sempre rispettato il **postulato della prudenza**, secondo quanto disciplinato nel paragrafo 41 dell'OIC 25.

Giova ricordare che in tale ultimo paragrafo si prescrive che le attività per imposte anticipate siano rilevate, nel rispetto del principio della prudenza, solo quando vi è la **ragionevole certezza del loro futuro recupero**.

La ragionevole certezza è comprovata quando:

- esiste una proiezione dei risultati fiscali della società (pianificazione fiscale) **per un periodo di tempo ragionevole**, da cui si evince l'esistenza, negli esercizi in cui si annuleranno le differenze temporanee deducibili, di redditi imponibili non inferiori all'ammontare delle differenze che si annuleranno; e/o
- negli esercizi in cui si prevede l'annullamento della differenza temporanea deducibile, vi sono sufficienti differenze temporanee imponibili di cui si prevede l'annullamento.

Tra le motivazioni di quanto sopra l'OIC afferma che le disposizioni contenute nei principi contabili appaiono idonee a consentire la contabilizzazione degli effetti derivanti dall'allungamento del periodo di ammortamento fiscale.

La permanenza in bilancio delle imposte anticipate, conteggiate lungo un arco temporale così lungo (che

per definizione non può essere considerato ragionevole come richiesto dall'OIC 25), sarà certamente un argomento di attenta riflessione nella redazione dei bilanci di esercizio che le società stanno chiudendo in queste settimane.

La facoltà? di mantenere a 18 anni il periodo di ammortamento fiscale

Qualora le società intendano avvalersi della facoltà di mantenere a 18 anni il periodo di ammortamento fiscale, dovranno rilevare un debito per imposta sostitutiva integrativa dovuta con contropartita la riduzione del Patrimonio Netto.

Nel caso di **riallineamento dell'avviamento**, l'onere sostenuto per l'imposta sostitutiva integrativa è invece rilevato ad incremento della voce "Attività per imposta sostitutiva da riallineamento" prevista dal paragrafo 80 dell'OIC 25. Infatti, in tal caso il costo sostenuto per l'imposta sostitutiva è ripartito lungo la durata del beneficio fiscale derivante dal riallineamento. L'imposta sostitutiva rappresenta un'anticipazione di futuri oneri fiscali che la società sarebbe tenuta a corrispondere ad aliquota piena negli esercizi successivi, qualora non avesse aderito al regime fiscale agevolativo.

È interessante sottolineare, come sopra accennato, che il documento prevede la **rilevazione a Patrimonio Netto (e non a Conto Economico)** degli effetti della facoltà di mantenimento a 18 anni del periodo di ammortamento fiscale.

La decisione di rilevare a Patrimonio Netto i suddetti effetti è apparsa all'OIC maggiormente in linea con la norma che è volta ad integrare o annullare gli effetti fiscali relativi alla legge dell'anno precedente (D.L. n. 104/2020).

Tale scelta è peraltro coerente con quanto riportato nella relazione illustrativa della legge di bilancio 2022 ove viene precisato che "la **decorrenza degli effetti è contestuale** a quella disposta dalla disciplina dell'art. 110 del D.L. n. 104/2020".

Secondo il condivisibile orientamento dell'OIC, una società? che si avvale di una delle due opzioni è come se avesse affrancato, versando la maggiorazione dell'imposta sostitutiva, il maggior valore già nel 2020 oppure non avesse mai proceduto all'affrancamento di

tale maggior valore nel caso della revoca.

Le suddette considerazioni valgono anche per la facoltà di revoca della scelta di affrancamento fiscale di cui *infra*.

La facoltà di revocare la scelta di affrancamento fiscale

Le società che decidono di avvalersi della facoltà di revocare l'affrancamento **devono iscrivere:**

- un **fondo per imposte differite** per la differenza tra il valore contabile del bene immateriale rivalutato e il valore riconosciuto fiscalmente con contropartita la riduzione del Patrimonio Netto. La riduzione del fondo imposte differite dovuto all'ammortamento del bene immateriale è rilevata a conto economico;

- un **credito tributario** a fronte del diritto al rimborso o all'utilizzo in compensazione dell'imposta sostitutiva già versata in contropartita del Patrimonio Netto. Se, invece, la **revoca dell'affrancamento** si riferisce all'**avviamento**, le differite passive non si iscrivono e si rileva il credito tributario, a fronte del diritto al rimborso o all'utilizzo in compensazione dell'imposta sostitutiva già versata, in contropartita alla voce "Attività per imposta sostitutiva da riallineamento".

Inoltre, nel caso in cui la società abbia affrancato anche la riserva in sospensione di imposta iscritta in contropartita del valore rivalutato e decida di revocare tale scelta, dovrà rilevare un credito tributario a fronte del diritto al rimborso o all'utilizzo in compensazione dell'imposta sostitutiva già versata, in contropartita del Patrimonio Netto e valuterà l'iscrizione di imposte differite ai sensi dei paragrafi 64 e 65 dell'OIC 25.

L'informativa in bilancio

Con riferimento all'informativa da fornire in bilancio, il documento ricorda che le società che in applicazione della norma hanno esteso a 50 anni il periodo di ammortamento fiscale dovranno fornire l'**informativa in nota integrativa** già prevista dall'OIC 25.

Inoltre, le società? che si avvalgono delle facoltà di mantenere a 18 anni il periodo di ammortamento fiscale o di revocare la scelta di affrancamento fiscale dovranno fornire ai sensi dell'art. 2427 n. 1 l'opportuna informativa in Nota Integrativa della scelta effettuata e degli effetti in bilancio.

Bilancio

Dal XIII Forum Bilancio

Transfer pricing, patent box e BEFIT: le novità della fiscalità di bilancio

di Ilaria Viola - Valente Associati GEB Partners/Crowe Valente

“La gestione delle imprese: il bilancio a prova di rischio e la transizione ai nuovi requisiti normativi”: a questo tema è stato dedicato il XIII Forum Bilancio, organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con ANDAF. Nel corso dell'evento, si è discusso delle novità nella fiscalità di bilancio, nella tassazione del digitale e nel transfer pricing. Spazio anche al nuovo regime di Patent box, alla BEFIT e alla costituzione di un codice unico della tassazione delle imprese per l'UE, e alle misure premiali legate alla crisi d'impresa.

Il Forum Bilancio, ormai giunto alla XIII edizione, rappresenta per i professionisti un'occasione per un confronto tecnico in merito a tematiche complesse e attuali. Nel corso del Forum, svoltosi in live streaming nella giornata del 2 marzo 2022, **Agostino Scornajenchi**, Presidente ANDAF, e Carmine Scoglio, Vice Presidente ANDAF, hanno evidenziato i numerosi effetti che la pandemia ha generato negli ultimi due anni in merito alla gestione delle imprese.

Leggi anche

- I bilanci dell'azienda del futuro: tra continuità aziendale e utilizzo delle deroghe emergenziali
- ESG, criptovalute e cambiamenti climatici: come arrivare a un bilancio a prova di rischio

Come cambia la fiscalità di bilancio

Gli **aspetti fiscali** hanno, da sempre, un **ruolo importante nella policy aziendale**. Alcuni dei più rilevanti aspetti sono stati oggetto di discussione all'interno della tavola rotonda coordinata da **Piergiorgio Valente**. La tavola rotonda si è aperta con l'analisi delle novità relative alla legge di Bilancio 2022 da parte di **Giorgio Bonanno** di Confindustria. Dalla lettura delle norme emerge la volontà del Governo di proseguire con una politica di bilancio espansiva volta da un alto a sostenere l'economia e la società nella fase di uscita dalla pandemia da Covid-19 e dall'altro ad aumentare il tasso di crescita nel medio termine. Troviamo conferma di ciò nelle disposizioni volte a rafforzare gli investimenti per le imprese. Tra gli interventi previsti nella legge di Bilancio si annoverano ad esempio la proroga del **Piano Transizione 4.0** per il periodo 2023-2025, mediante il rinnovo del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali, nonché il credito d'imposta per le attività di innovazione e design, ovvero la proroga fino al 2031 del credito d'imposta per le attività di **ricerca e sviluppo**.

Rivalutazione e riallineamento

Ulteriore previsione della legge di Bilancio 2022 è quella riguardante la modifica retroattiva alla disciplina

della rivalutazione dei marchi e del riallineamento dell'avviamento, introdotta dal D.L. n. 104/2020 (decreto Agosto). La deduzione del maggior valore attribuito a marchi e avviamento è ora ammessa in 50 anni, anziché 18 anni, ovvero, nel caso in cui i contribuenti vogliano continuare a dedurre in 18 anni le quote di ammortamento di tali beni, sarà necessario provvedere al versamento di un'imposta sostitutiva pari al 3%.

Leggi anche

- Rivalutazione e riallineamento: effetti contabili della deducibilità in 50 anni
- Rivalutazione di marchi e avviamento: deduzione in 50 anni
- Ammortamento in 50 anni con effetto retroattivo: quali vie d'uscita?

Nuovo Patent box

Ulteriore novità in ambito fiscale ha riguardato l'**abrogazione del regime di patent box** e la sostituzione con la **nuova opzione per la maggiore deducibilità dei costi** di ricerca e sviluppo sostenuti dall'impresa. Più nel dettaglio, il D.L. n. 146/2021 ha portato all'abrogazione del “vecchio” regime di patent box e all'introduzione della nuova opzione per la “super deduzione” del 110% dei costi di ricerca e sviluppo su determinati beni immateriali.

Leggi anche Il patent box si trasforma in maxi-deduzione dei costi R&S

Si passa da un'agevolazione sui beni figurativi a un'**agevolazione sui costi**.

L'obiettivo perseguito mediante la novella legislativa è stato quello di semplificare la procedura.

Per poter beneficiare della maggiore deducibilità dei costi, i soggetti interessati possono indicare le informazioni necessarie all'interno di idonea documentazione. Al fine di godere di una **penalty protection**, il possesso di tale documentazione dovrà essere comunicato nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale si beneficia dell'agevolazione. Si rappresenta che con il provvedimento 15 febbraio 2022 l'Agenzia delle Entrate ha definito le disposizioni

attuate del nuovo regime del Patent box, ossia della super deduzione del 110% introdotta dall'art. 6, D.L. n. 146/2021.

Leggi anche

- Patent Box: dubbi operativi su privativa, attività rilevanti e documentazione per la penalty protection
- Salve le opzioni per il regime Patent Box autoliquidato per il quinquennio 2020-2024

Global minimum tax

Particolare attenzione è stata dedicata da **Piergiorgio Valente** alla tematica del “diritto tributario senza rovescio, riconsiderazioni del diritto tributario dell’astratto, riconcettualizzazione del diritto del territorio”. I numerosi provvedimenti legislativi intrapresi nel 2021 hanno indotto ad una riconsiderazione degli aspetti fiscali nell’ambito dell’**economia digitale**. Si può parlare, oggi, di **diritto tributario dell’astratto** che conduce inevitabilmente a una riconsiderazione del diritto del territorio. Le istituzioni sovranazionali, europee ed internazionali si stanno adoperando per creare un *corpus* di regole e di prassi in ambito della fiscalità internazionale che sia allineato con il nuovo progresso tecnologico. Progresso che comporta la necessità di effettuare nuove riflessioni in merito al principio della tassazione alla fonte ovvero del concetto stesso di residenza.

Tra le iniziative importate previste in ambito digitale si annoverano le iniziative dell’OCSE in ambito di digital economy. In data 8 ottobre 2021, l’OCSE ha approvato la riforma del sistema fiscale internazionale al fine di garantire che le imprese multinazionali paghino “a fair share of tax” ovunque operino e ovunque generino profitto. L’accordo, definito anche come “**two-pillar solution**”, è stato approvato da 136 giurisdizioni (rappresentanti più del 90% del PIL globale).

Leggi anche Minimum tax: accordo sull’imposta minima del 15%. Quali sono i prossimi passi?

Scopo del primo pilastro (cd. **Pillar One**) è quello di determinare la potestà impositiva degli Stati in merito sia al luogo di svolgimento delle attività che al luogo della realizzazione dei profitti da parte delle grandi imprese multinazionali. Quanto detto è indipendentemente dalla presenza fisica di tali entità in ogni singolo Stato.

Con riferimento al **Pillar Two**, sottolinea **Fabio Avenale**, l’OCSE ha introdotto un global minimum corporate tax rate fissando l’aliquota al 15%. La nuova aliquota minima si applicherà alle società con entrate superiori a 750 milioni di euro e si stima che genererà circa 150 miliardi di dollari di entrate fiscali globali in più ogni anno. Maggiori dettagli sono stati pubblicati dall’OCSE il 20 dicembre 2021 all’interno

del documento “Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy - Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two)”. Il pillar II si prevede che saranno siglati nel 2022 e daranno effetti dal 2023.

I principi espressi dall’OCSE sono altresì ripresi dal legislatore europeo: coordinamento tra gli organismi sovranazionali, convergenza tra le iniziative dei singoli Stati, competizione dei mercati e certezza della normativa costituiscono principi fondamentali per le riforme fiscali del futuro.

A tal riguardo, durante gli interventi è emerso che il **livello minimo di imposizione effettiva degli utili** delle multinazionali persegue il duplice obiettivo di

- limitare un’eccessiva concorrenza fiscale tra Stati;
- garantire che le imprese multinazionali siano soggette ogni anno a un livello minimo di tassazione di tutti gli utili.

Codice unico della tassazione delle imprese

Sempre con riferimento alle iniziative europee, **Raffaele Rizzardi** rappresenta che la Commissione Europea, entro il 2023, presenterà un nuovo progetto volto ad innovare la tassazione delle imprese presenti nell’UE. Il progetto di riforma è denominato “Business in Europe: Framework for Income Taxation” (o **BEFIT**) e avrà come obiettivo quello di costituire un **codice unico della tassazione delle imprese** per l’UE consentendo una più equa allocazione dei diritti di imposizione fra Stati membri. Obiettivo perseguito mediante tale riforma è quello di ridurre gli oneri amministrativi, eliminare gli ostacoli fiscali e creare un contesto più favorevole alle imprese nel mercato unico. La nuova proposta sostituirà l’attuale proposta relativa alla Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB).

Crisi d’impresa

Con riferimento alla normativa italiana, oggetto di trattazione della tavola rotonda è stato il Trattamento dei Crediti Tributari e Contributivi (ex **Transazione Fiscale**), che riveste attualmente un’importanza rilevante stante le difficoltà economiche delle imprese.

È stata evidenziata da Paola Rossi la novità introdotta dal D.L. n. 118 del 24 agosto 2021 che ha previsto, all’art. 20, comma 1, lettera a), una modifica all’art. 180, comma 4, R.D. n. 267/1942. Più nel dettaglio la novella legislativa prevede che le parole “il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto” vengano sostituite con “il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione”. La modifica legislativa consente, dunque, al tribunale di omologare un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento anche in mancanza

di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria ovvero degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie.

Con riferimento alle **misure premiali** previste dal Legislatore, degno di nota è la possibilità concessa alle società che decidano di fare ricorso alla **composizione negoziata** di beneficiare della riduzione alla misura legale degli interessi maturati sui debiti tributari e della riduzione le sanzioni tributarie, oltre alla possibilità di ottenere una rateizzazione delle imposte dovute ma non versate fino a 72 rate.

Leggi anche [Composizione negoziata al test della](#)

[convenienza fiscale](#)

Riflessi penali

Tema di particolare interesse è anche quello riguardante i riflessi che aspetti tributari possono avere in ambito penale. Stante l'aumento delle pene relative ai reati che prevedono condotte fraudolente, appare necessario che le imprese si dotino di **meccanismi di controllo incisivi**. Occorre, infatti, secondo **Cristina Caraccioli**, che le aziende adottino in via preventiva misure che consentano di evitare per i soggetti responsabili ricadute in ambito penal-tributario.

Bilancio

Fondazione OIC

In pubblica consultazione il documento interpretativo 10 e gli emendamenti ai principi contabili nazionali

Con un comunicato stampa l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) informa che il decreto "milleproroghe" lo ha indicato quale referente nazionale per la definizione degli standard di rendicontazione in materia di sostenibilità ampliandone il ruolo e le funzioni previsti dal suo decreto istitutivo (D.lgs. n.38/2005). Inoltre comunica che ha pubblicato in consultazione i seguenti documenti: Documento Interpretativo 10 "Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - Aspetti contabili delle norme fiscali introdotte in tema di rivalutazione e riallineamento" e gli Emendamenti ai principi contabili nazionali conseguenti alla Legge europea 2019-2020 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge 23 dicembre 2021, n. 238)". Gli interessati sono stati invitati ad inviare eventuali osservazioni entro il 18 marzo 2022.

Con un comunicato stampa del 2 marzo 2022, l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) comunica che il decreto "milleproroghe" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (n.49 del 28 febbraio 2022) lo ha indicato quale **referente nazionale per la definizione degli standard di rendicontazione in materia di sostenibilità**. Il ruolo e le funzioni dell'organismo previsti dal suo decreto istitutivo (D.lgs. n.38/2005) sono stati così ampliati. Nella nuova formulazione l'Oic **"partecipa al processo di elaborazione** di principi e standard in materia di informativa contabile e di sostenibilità a livello europeo e internazionale, intrattenendo rapporti con la International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi di altri Paesi preposti alle medesime attività".

L'Organismo di contabilità avrà dunque il compito di rappresentare l'Italia nell'ambito dei due progetti attualmente in corso a livello internazionale sugli standard di sostenibilità, quello avviato dalla International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation) e quello, parallelo, promosso dalla European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).

In particolare, l'Efrag, attraverso un'apposita task force, ha iniziato ad elaborare le bozze del primo set di

European Sustainability Reporting Standard (ESRS). L'organismo contabile europeo prevede di redigere circa 27 standard per 10 dei quali è già disponibile una prima bozza.

Nella stessa data, l'OIC ha posto in pubblica consultazione, due documenti:

- **documento Interpretativo 10** "Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - Aspetti contabili delle norme fiscali introdotte in tema di rivalutazione e riallineamento";

- **Emendamenti ai principi contabili nazionali conseguenti alla Legge europea 2019-2020** "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge 23 dicembre 2021, n. 238)".

Documento interpretativo 10

Il **documento interpretativo 10** sugli "Aspetti contabili delle norme fiscali introdotte in tema di rivalutazione e riallineamento" contenuti nella Legge di Bilancio (n.234/2021), disciplina gli effetti contabili delle modifiche intervenute in materia di **rivalutazione e riallineamento** sia nel caso una società concordi di estendere a 50 anni il periodo di ammortamento fiscale dei valori contabili delle immobilizzazioni immateriali, sia nel caso eserciti la facoltà di mantenere a 18 anni il periodo di ammortamento fiscale o di revocare la scelta di affrancamento fiscale operata ai sensi della Legge di rivalutazione 2020.

Emendamenti ai principi contabili nazionali

L'Organismo Italiano di Contabilità ha posto in pubblica consultazione, gli **Emendamenti ai principi contabili nazionali approvati dal Consiglio di Gestione**, resi necessari dal completo recepimento della direttiva contabile europea n. 34/2013. Gli enti di investimento e le imprese di partecipazioni finanziarie non avranno più la facoltà di avvalersi delle agevolazioni previste per le microimprese. In conseguenza di questa modifica normativa la disciplina contabile dei derivati prevista dall'art. 2426, numero 11 c.c. si applica a tali società.

Termini della consultazione

La Fondazione OIC invita gli interessati ad inviare eventuali osservazioni. Il documento interpretativo n. 10 e sugli emendamenti ai principi contabili nazionali conseguenti alla Legge europea 2019-2020 entro il **18 marzo 2022** all'indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Fondazione OIC, Bozza per consultazione "emendamenti ai principi contabili nazionali"

Fondazione OIC, Bozza per consultazione “documento interpretativo 10”

Finanziamenti

Dal 4 marzo

Agenzie di viaggio e tour operator: istruzioni su come richiedere il credito d'imposta

di Rita Friscolanti - Esperta di finanza agevolata

Ai nastri di partenza le domande per il credito d'imposta digitalizzazione agenzie di viaggio e tour operator. Le richieste per la concessione del beneficio possono essere presentate dalle imprese, tramite la piattaforma Invitalia, dal 4 marzo 2022, fino al 4 aprile 2022. Il richiedente deve essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e risultante dal Registro delle imprese. Al termine della procedura online viene assegnato un numero di protocollo elettronico. Ogni impresa può presentare una sola domanda di incentivo. Sono ammissibili le spese sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024. Il credito d'imposta è pari al 50% delle spese ammissibili, fino al massimo di 25.000 euro per impresa.

È partito il conto alla rovescia per ottenere il credito d'imposta digitalizzazione **agenzie di viaggio e tour operator**.

Il **click day** per richiedere l'incentivo ex art. 4, D.L. n. 152/2021 è previsto per il **4 marzo 2022**.

Le richieste per la concessione del beneficio possono essere presentate dalle imprese tramite la piattaforma **Invitalia** fino al **4 aprile 2022**.

Le modalità applicative per la presentazione delle domande sono state fissate dal Ministero per il Turismo con Avviso prot. n. 2613/22 del 18 febbraio 2022.

La dotazione complessiva della misura è di 98 milioni di euro (18 milioni per il 2022; 10 milioni per il 2023; 10 milioni per il 2024; 60 milioni per il 2025).

Il 40% delle risorse è destinato agli investimenti da realizzarsi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Chi può richiedere il bonus

Le domande di accesso al credito di imposta possono essere presentate da agenzie di viaggi e tour operator con codice **ATECO 79.1, 79.11, 79.12**.

Le imprese devono essere iscritte al registro delle imprese, avere sede operativa attiva sul territorio italiano e non essere in stato di fallimento o di liquidazione, anche volontaria.

Ai fini della concessione e dell'erogazione degli incentivi, il soggetto richiedente, a pena di esclusione, deve essere:

- in **regola** rispetto alla verifica della **regolarità contributiva (DURC)**, ad esclusione dei soggetti non obbligati alla regolarità contributiva. L'esito di irregolarità della verifica in tema di regolarità contributiva comporterà la mancata concessione dell'agevolazione;
- in **regola** con gli **obblighi** relativi al pagamento delle **imposte e tasse** secondo la legislazione italiana; a tal fine produce dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, assumendo le

responsabilità penali per il caso di falsa attestazione.

Spese ammissibili

Il credito d'imposta può essere richiesto per gli investimenti e attività di sviluppo digitale.

In particolare, ai sensi dell'art. 5, decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2021, con cui sono state definite le modalità attuative della misura, sono ammissibili le **spese**, sostenute a decorrere dal **7 novembre 2021** e fino al **31 dicembre 2024**, riferite a:

- acquisto, anche in leasing, ed installazione di personal computer ed altre attrezzature informatiche, modem, router e di impianti wifi;
- affitto di servizi cloud relativi ad infrastruttura server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;
- acquisto, anche in leasing, di dispositivi per i pagamenti elettronici e di software, licenze, sistemi e servizi per la gestione e la sicurezza degli incassi online;
- acquisto, anche in leasing, di software e relative applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile;
- creazione o acquisto, anche in leasing, di software e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acquisto e vendita on line di pernottamenti, pacchetti e servizi turistici, quali gestione front, back office e API - Application Program Interface per l'interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori;
- acquisto o affitto di licenze software per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM (Customer Relationship Management);
- acquisto o affitto di licenze software e servizi necessari per il collegamento all'hub digitale del turismo di cui alla misura M1C3-I.4.1 del PNRR;
- acquisto o affitto di licenze del software ERP (Enterprise Resource Planning) per la gestione della clientela e dei processi di marketing, vendite, amministrazione e servizi al cliente;

- creazione o acquisto, anche in leasing, di software per la gestione di banche dati e la creazione di strumenti di analisi multidimensionale e report a supporto dei processi di pianificazione, vendita e controllo di gestione;

- acquisto o affitto di programmi software per piattaforme informatiche per la promozione e commercializzazione digitale di servizi e offerte innovative.

Sono **esclusi** dalle spese ammissibili i **costi** relativi alla **intermediazione commerciale**.

Le spese si considerano sostenute ai sensi dell'art. 109, TUIR; l'effettività del sostenimento deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del Collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro, o da un dottore commercialista o esperto contabile iscritto all'albo, o da un consulente del lavoro, ovvero dal responsabile del CAF.

Ammontare del credito di imposta

Il credito di imposta è pari al **50%** delle **spese ammissibili**, fino all'importo massimo complessivo di **25.000 euro** per impresa.

L'agevolazione è riconosciuta nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regime "de minimis", di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 e al "Temporary Framework" di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 e successive modifiche, e comunque secondo il regime di aiuti riconosciuto al momento dell'erogazione dei fondi.

Il credito d'imposta:

- è **fruibile** dalle imprese a seguito dell'autorizzazione che Invitalia rilascia dopo la conclusione e l'intero pagamento dell'investimento previsto;

- è **utilizzabile** in compensazione dall'anno successivo a quello dell'autorizzazione di Invitalia;

- è **cedibile**, in tutto o in parte, a soggetti terzi (banche e altri intermediari finanziari);

- **non è cumulabile**, per le stesse spese, con nessun'altra agevolazione.

Come si presenta la domanda

La domanda di agevolazione, firmata digitalmente, è presentata esclusivamente tramite la piattaforma online di Invitalia (www.invitalia.it) dalle **ore 12:00** del giorno **4 marzo 2022** alle ore **17:00** del giorno **4 aprile 2022**.

La compilazione e l'invio delle domande sono riservati al **rappresentante legale** del soggetto richiedente, come risultante dal Registro delle imprese, ovvero avvalendosi dei soggetti abilitati alla presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali (di cui all'art. 3, c. 3, D.P.R. n. 322/1998).

Ai fini della presentazione delle domande, è necessario:

- essere in possesso di un'**identità digitale** (SPID, CNS, CIE);

- disporre di una **firma digitale** e di un indirizzo di **posta elettronica certificata** (PEC).

Al termine della procedura online viene assegnato un **protocollo elettronico**.

Ogni impresa può presentare una sola domanda di incentivo.

Istruttoria

Le domande sono esaminate in **ordine cronologico** di presentazione.

Entro 60 giorni dalla chiusura dello sportello per la presentazione delle domande, fatte salve eventuali richieste di integrazioni e chiarimenti, il Ministero del turismo procede alla concessione dei contributi sulla base dell'ordine cronologico di ricezione delle domande rilevato dalla procedura online.

Le **concessioni** sono disposte con uno o più **decreti** del Ministero del turismo pubblicati sul sito istituzionale del Ministero del turismo (www.ministeroturismo.gov.it/) e nella sezione dedicata alla misura sul sito istituzionale di Invitalia S.p.A. (www.invitalia.it).

Finanziamenti

Dalla Commissione Europea

**Servizi di ristorazione:
approvato il regime italiano
da 100 milioni di euro**

La Commissione europea ha approvato un regime italiano da 100 milioni di euro a sostegno dei servizi di ristorazione nel contesto della pandemia di coronavirus. Il regime è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato. La misura sarà aperta agli operatori di servizi di ristorazione di qualsiasi dimensione allo scopo di aiutare i beneficiari a soddisfare il fabbisogno di liquidità e a proseguire le loro attività durante e dopo la pandemia. L'aiuto assumerà la forma di sovvenzioni dirette fino a 10 000 euro per operatore.

Con un comunicato stampa del 2 marzo 2022, la Commissione europea informa che ha approvato un regime italiano **da 100 milioni di euro** a sostegno dei **servizi di ristorazione** nel contesto della pandemia di coronavirus. Il regime è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato. L'aiuto assumerà la forma di **sovvenzioni dirette fino a 10 000 euro per operatore**. Il bilancio rimanente sarà ripartito tra i beneficiari ammissibili in base al rapporto tra il numero di dipendenti di ciascun operatore e il numero totale di dipendenti di tutti i beneficiari.

La misura sarà aperta agli operatori di servizi di ristorazione di qualsiasi dimensione allo scopo di aiutare i beneficiari a soddisfare il fabbisogno di liquidità e a proseguire le loro attività durante e dopo la pandemia. La Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In particolare, l'aiuto:

- i) non supererà i 2,3 milioni di euro per beneficiario;
- ii) sarà concesso **entro il 30 giugno 2022**.

La Commissione ha ritenuto la misura necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo e quindi l'ha approvato in conformità delle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato.

A cura della Redazione

Con il supporto della Guardia di Finanza

Piano ispettivo del Garante Privacy: nel mirino database, cookie e monetizzazione dei dati

di Valentina Frediani - Founder e CEO Colin & Partners

Il Garante della privacy ha reso pubblico il piano degli accertamenti per il prossimo semestre. Due sono le macroaree a cui l'attività ispettiva sarà indirizzata anche con il supporto della Guardia di Finanza: accertamenti in riferimento a profili di interesse generale; accertamenti nei confronti di soggetti pubblici e privati, al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Ma oltre a scoprire su quali ambiti si concentreranno le verifiche, non dobbiamo dimenticare che la normativa privacy valica i confini nazionali: per questo è importante volgere lo sguardo anche oltreoceano e mantenere una prospettiva ad ampio raggio per prevedere che direzioni assumerà il mercato nei prossimi mesi e a quali sfide saranno chiamate le imprese.

Smart toys, cookie, app “rubadati”. Ma anche siti di incontri, monetizzazione dei dati, database. Si tratta di alcuni dei settori sui quali si concentreranno le verifiche dell'Autorità Garante della privacy nel corso del prossimo semestre secondo quanto dichiarato dal piano ispettivo varato lo scorso gennaio.

Una tappa importante quella della pubblicazione del **piano ispettivo** per aziende e cittadini che mostra la direzione che prenderanno i controlli e gli ambiti in cui si concentrerà l'attenzione privacy dei prossimi mesi nel nostro Paese. Ma scopriamolo nel dettaglio.

Leggi anche [Piano ispettivo primo semestre 2022: riflettori su cookies, smart toys, app “rubadati”](#)

Accertamenti del Garante

Due sono le **macroaree** a cui l'attività ispettiva sarà indirizzata anche con il supporto della Guardia di Finanza, ovvero:

a **accertamenti** in riferimento a profili di **interesse generale** per categorie di interessati nell'ambito di:

- trattamenti di dati personali nei confronti di “fornitori di database”;
- trattamento di dati personali svolti da piattaforme e siti web in ordine alla corretta gestione dei cookies;
- trattamento di dati personali nel settore della c.d. “videosorveglianza”;
- trattamento di dati da parte di siti di incontri; operatori dell'ambito della c.d. data monetization da parte di produttori e distributori di smart toys;
- algoritmi e intelligenza artificiale in ambito pubblico e privato;

b accertamenti nei confronti di **soggetti pubblici e privati**, al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento alla corretta individuazione dei titolari e dei responsabili del trattamento, anche in relazione all'utilizzo di app. e altri applicativi informatici; attenzione particolare sarà riservata all'acquisizione di informazioni e dati personali da parte di app installate

sugli smartphone e alla verifica sul corretto trattamento dei dati da parte di app diverse da Verifica C19.

Settori di interesse generale

Nel primo punto, leggiamo, la lente dell'autorità sarà puntata sui fornitori di database e sui trattamenti di dati personali che effettuano, ma anche piattaforme e siti web in riferimento alla gestione dei cookies. Vengono chiamati in causa in maniera esplicita i **siti di incontri**, così come i trattamenti che vengono effettuati in ambito **videosorveglianza**. Interesse particolare poi per i settori che durante la recente crisi sanitaria hanno vissuto una crescita esponenziale come quello della “data monetization”, dell'Intelligenza artificiale e del Cloud. Tutti settori che a ben vedere sono alimentati dai dati personali e fanno della loro raccolta, analisi e trattamento la base per accrescere e far evolvere le attività connesse al proprio business.

Regolamento ePrivacy

Le indicazioni del **Garante** offrono lo spunto per varie riflessioni, in particolare per quella suggerita dalla notizia di una proposta di legge d'Oltreoceano, la Banning Surveillance Advertising Act, promossa da alcuni esponenti democratici. Semplificando e sintetizzando, la proposta mira a costruire un nuovo modello e processo pubblicitario, opponendosi a quello conosciuto e attualmente diffuso basato sulla presentazione di prodotti e servizi sulla base della profilazione applicata sugli utenti/consumatori rispetto ai loro interessi e preferenze o alle loro abitudini di consumo. Certamente, seppur il progetto sia stato considerato da molti analisti quantomeno utopistico, rappresenta senza dubbio un segnale forte nei confronti dei grandi player e dei marketers di tutto il mondo che hanno costruito fortune ed imperi grazie al trattamento dei dati personali. Segnerebbe un cambio di rotta decisivo a favore di un web meno invasivo, dove i servizi gratuiti alimentati e retribuiti dalla mole di dati personali degli

utenti lascerebbero il passo a quelli a pagamento, con un consenso esplicito e maggiormente consapevole dei soggetti interessati rispetto all'utilizzo dei propri dati. In tale contesto si inserisce anche il **Regolamento ePrivacy**, atteso proprio per questo **2022** e in vigore, iter legislativo permettendo, entro i **prossimi due anni**. A mostrare la direzione è ancora una volta il GDPR e i suoi principi, primo tra tutti quello del consenso che oltre ad essere esplicito ed informato ci si aspetta che sia meno laborioso e sull'estensione della tutela della riservatezza dei dati delle persone fisiche a tutti gli strumenti utilizzati per le comunicazioni elettroniche, comprese telefonate via web e messaggistica.

Cookies, soft spam e direct marketing: tutte le imprese operanti in questi settori, o coloro che fruiscono tali servizi, dovranno dunque farsi trovare pronte, monitorando e aggiornando costantemente processi e soluzioni secondo una logica di compliance trasversale che coinvolge gli aspetti tecnici così come quelli normativi. In altre parole, dovranno adottare un approccio *privacy by design*. Lo stesso criterio che d'altro canto dovranno assumere e mettere in pratica anche produttori e distributori di smart toys e le categorie di imprese, pubbliche o private, nell'ambito di algoritmi e intelligenza artificiale.

Soggetti pubblici e privati

Tornando al piano ispettivo, principale oggetto del presente contributo, leggiamo che il secondo ambito su cui si rivolgeranno gli accertamenti è quello dei soggetti pubblici e privati allo scopo di verificare la

corretta individuazione dei Titolari e dei Responsabili del trattamento, anche in relazione all'utilizzo di app e altri applicativi informatici.

Una rotta prevedibile quella imboccata dall'Autorità, soprattutto alla luce dell'evoluzione tecnologica e digitale vissuta negli 24 mesi, tra incremento esponenziale dello smart working e acquisizione di informazioni e dati personali attraverso le app installate sui dispositivi, prime tra tutte quelle per la Verifica C19, che saranno, giusto appunto, tra i focus degli accertamenti.

Ancora una volta uno sguardo oltre i confini nazionali è utile per comprendere come il tema sia fortemente connesso anche alle dinamiche **privacy** del resto del mondo. Basti pensare all'impatto della recente pronuncia del **Garante europeo** della protezione dei dati (European Data Protection Supervisor) che ha ammonito il Parlamento Europeo per gli usi di Google Analytics e di Stripe, in quanto detti servizi comportano trasferimento di dati personali negli U.S.A. in assenza di adeguate garanzie. Una posizione che sicuramente avrà un notevole impatto sul mercato e sulle imprese chiamate a indirizzarsi verso soluzioni maggiormente compliance sotto il profilo normativo e di sicurezza e di conseguenza ad una maggiore attenzione nella selezione della filiera dei fornitori.

Un invito, dunque, per imprese ed Enti a gestire il proprio patrimonio informativo con accortezza e lungimiranza, conciliando gli aspetti legali e tecnologici con soluzioni abilitanti che rispondano al principio della compliance e al contempo non compromettano il successo dei propri investimenti.

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.